

(N. 2536)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa)
della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1958 (V. Stampato n. 3328)*

d'iniziativa dei deputati **MAGLIETTA, FERRI e BARONTINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MARZO 1958

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogato con l'articolo 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di

personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:

1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;

2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.